

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2026, n. 175

Convenzione tra la Regione Puglia e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), ai sensi del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2024 n. 368 – Approvazione dello schema di Convenzione per l’abilitazione all’uso e l’interoperabilità della Piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili) e delle relative schede attuative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio elaborato dalla Sezione Transizione Energetica, con il supporto tecnico-operativo di InnovaPuglia S.p.A., concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta *dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro*;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con *D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397*;
- b) della dichiarazione della Direttrice di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare *di approvare i seguenti schemi, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento*:
 - *Allegato A - “Convenzione per l’abilitazione all’uso e l’interoperabilità della Piattaforma SUER”;*
 - *Allegato B - “Scheda di abilitazione e contatti ufficiali”;*
 - *Allegato C - “Schema di scheda tecnica”;*
 - *Allegato D - “atto di nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR ;*
2. di demandare al Dirigente della Sezione Transizione Energetica, sentita la Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico, la firma della Convenzione per l’abilitazione all’uso e l’interoperabilità della Piattaforma SUER con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., nonché alla contestuale trasmissione della medesima unitamente alle schede attuative compilate di cui agli Allegati B, C e D del presente provvedimento;
3. di autorizzare, sin d’ora, il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, sentita la Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico, ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
4. di approvare l’implementazione, a cura della Sezione Transizione Energetica e del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) regionale, di uno strumento informatico basato sull’intelligenza artificiale

(AI), coerentemente con quanto già previsto nell'OR 31 dal Piano triennale di Riorganizzazione digitale della Regione Puglia - Aggiornamento 2024-2026 di cui alla D.G.R. del 28 novembre 2024, n. 1646, interoperabile con la nuova Piattaforma (SUER) e integrato con le pre-esistenti piattaforme "Sistema Puglia", "SIT" e future evoluzioni gestite da InnovaPuglia S.p.A., e con la collaborazione di quest'ultima. Una prima sperimentazione dello strumento in ambito AI mirerà ad agevolare la verifica della completezza documentale delle istanze di Autorizzazione Unica, i cui criteri e modalità operative saranno definiti dalla Sezione Transizione Energetica, sentito il G.S.E. S.p.A.. In un secondo momento, si valuterà l'opportunità di estendere la sperimentazione alle fasi successive di istruttoria, sulla base degli strati informativi cartografici disponibili;

5. di demandare alla Sezione Transizione Energetica tutti gli adempimenti ulteriori necessari e consequenziali all'adozione della presente Deliberazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale e sul sito istituzionale regionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, lettera d) del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il V. Presidente della Giunta

CRISTIAN CASILI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Convenzione tra la Regione Puglia e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), ai sensi del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2024 n. 368 – Approvazione dello schema di Convenzione per l'abilitazione all'uso e l'interoperabilità della Piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili) e delle *relative* schede attuative.

Preambolo:

- l'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ha previsto l'istituzione di una piattaforma unica digitale, denominata Piattaforma SUER, realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., destinata alla presentazione delle istanze relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, adottato in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha riunito in un testo organico la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla realizzazione di impianti FER, introducendo, tra l'altro, disposizioni in materia di digitalizzazione delle procedure e di modelli unici per i regimi di attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica;
- con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 ottobre 2024, n. 368 è stata istituita la Piattaforma SUER, definendone finalità, funzionalità e modalità operative;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, il GSE S.p.A. è individuato quale soggetto realizzatore e gestore della Piattaforma SUER, nonché quale fornitore dei servizi di assistenza e supporto in favore degli operatori e delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte;
- l'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto prevede, tra le funzioni della Piattaforma SUER, l'interoperabilità con i sistemi informatici già operativi a livello regionale, provinciale e comunale, nonché lo scambio di dati con le altre Pubbliche Amministrazioni, al fine di semplificare i flussi informativi e ridurre gli oneri documentali a carico degli operatori;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, n. 368, il GSE S.p.A. assicura il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- l'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto stabilisce che, a seguito dell'adozione dei modelli unici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 190/2024, i dati necessari all'operatività della Piattaforma SUER siano forniti dalle Amministrazioni procedenti, dagli operatori o dal GSE S.p.A., mediante i modelli stessi e/o attraverso i rispettivi canali informatici;
- con decreto ministeriale n. 441 dell'11 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, ha adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i modelli unici per i procedimenti autorizzativi relativi alla costruzione e all'esercizio di impianti a fonti rinnovabili;
- in attuazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, n. 368, in data 18 dicembre 2025 il GSE S.p.A. ha reso operativa la Piattaforma SUER;

- con nota prot. n. 7949 del 22 dicembre 2025, il GSE S.p.A. ha richiesto ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome la trasmissione della convenzione sottoscritta per l'abilitazione all'uso e all'interoperabilità della Piattaforma SUER, unitamente all'indicazione dei referenti da abilitare e, per le Amministrazioni dotate di propri sistemi informatici, della relativa scheda tecnica di interoperabilità, al fine di consentire la piena operatività dello Sportello Unico.
- al fine di recepire le modifiche condivise dal Coordinamento Tecnico della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni, con nota acquisita al prot. regionale n. 92158 del 20 febbraio 2026, il GSE S.p.A. ha trasmesso la versione definitiva della convenzione recante le condizioni di utilizzo della Piattaforma SUER per le Regioni che non hanno delegato o attribuito la competenza in merito ai procedimenti di Autorizzazione Unica, con i relativi allegati, ivi compreso lo schema di "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento ex. Art. 28 GDPR";

Considerato che:

- la Regione Puglia deve adempiere all'obbligo di legge;
- risulta d'obbligo adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (anche "GDPR") e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di dati personali") e s.m.i.;
- le Linee Guida AgID sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e le Linee Guida AgID Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici, adottate con Determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021 e s.m.i., costituiscono il perimetro tecnico regolamentare di riferimento per l'accesso alle API di SUER;
- la Regione Puglia risulta Amministrazione procedente competente a ricevere, istruire e concludere, mediante provvedimento autorizzativo, i procedimenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 sono state istituite e disciplinate le funzioni delle Sezioni di Dipartimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.P.G.R. n. 22/2021;
- l'Allegato A.7 alla citata deliberazione individua nella Sezione Transizione Energetica del Dipartimento Sviluppo Economico della Giunta regionale la struttura competente per la gestione e la definizione dei procedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;
- la predetta Sezione Transizione Energetica si avvale, per la presentazione e la gestione delle istanze relative alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione e alle opere connesse, del portale telematico "Sistema Puglia", gestito da InnovaPuglia S.p.A., ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 3029;

Considerato altresì che:

- InnovaPuglia S.p.A., società *in house* della Regione Puglia e Centro di Competenza per il Governo dell'ICT regionale, costituisce il principale motore dell'innovazione digitale regionale e svolge il ruolo di information hub strategico per l'Amministrazione, anche alla luce delle sopravvenute

esigenze di accelerazione e semplificazione amministrativa derivanti dal quadro normativo euro-unitario e nazionale;

- nell'ambito delle proprie attività istituzionali, InnovaPuglia S.p.A. fornisce supporto al Dipartimento Sviluppo Economico e, in particolare, alla Sezione Transizione Energetica, mediante l'identificazione e la raccolta dei fabbisogni, la supervisione della progettazione dei servizi digitali e il monitoraggio della relativa efficacia;
- la collaborazione istituzionale tra la Sezione Transizione Energetica e InnovaPuglia S.p.A. si è ulteriormente rafforzata nel corso del 2025 con l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 16 aprile 2025, che ha previsto, tra l'altro, il coinvolgimento diretto di InnovaPuglia S.p.A. nell'esplorazione e nella sperimentazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale (AI) nell'ambito dei procedimenti di permitting, al fine di consentirne un primo utilizzo nelle prime fasi istruttorie relative alla verifica della completezza delle istanze di Autorizzazione Unica, e in un secondo momento, anche nelle fasi successive dell'istruttoria;
- La Regione Puglia, si avvale, altresì, della figura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), ruolo chiave all'interno delle moderne Amministrazioni pubbliche, cui vengono affidati i compiti di riorganizzazione e digitalizzazione delle stesse, come previsto dal comma 1 dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione digitale" (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - CAD) e dalla circolare della Funzione Pubblica n. 3/2018;
- Con Delibera di Giunta regionale n. 1219 del 22/07/2021, la Giunta ha approvato le Linee di Indirizzo della riorganizzazione digitale dell'Amministrazione regionale, stabilendo, tra l'altro, di "garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi regionali".

Tanto premesso, viste altresì:

- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

Si rende necessario, al fine di adempiere agli obblighi di legge e, pertanto, assicurare la piena operatività della Piattaforma SUER, procedere all'approvazione dello schema di "Convenzione per l'abilitazione all'uso e l'interoperabilità dello Sportello Unico Energie Rinnovabili", da sottoscrivere tra la Regione Puglia, in qualità di amministrazione titolare della competenza territoriale in materia di autorizzazioni per l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., finalizzata a disciplinare obblighi e responsabilità connesse all'utilizzo della Piattaforma, ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, n. 368. Si rende altresì necessario approvare lo schema di scheda di abilitazione e contatti ufficiali, recante i riferimenti dei soggetti da abilitare all'uso della Piattaforma, lo schema di scheda tecnica necessario per l'interoperabilità e lo schema di atto di nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR. A tal fine, l'Amministrazione regionale dovrà avvalersi del supporto tecnico-operativo di InnovaPuglia S.p.A., sia quale soggetto deputato a garantire l'interoperabilità tra la piattaforma regionale "Sistema Puglia" e la Piattaforma SUER, sia quale soggetto incaricato dell'affiancamento per lo sviluppo e dell'implementazione di un *tool* basato sull'AI, volto a supportare l'attività istruttoria nella verifica della completezza documentale e della procedibilità delle istanze di Autorizzazione Unica, la cui implementazione richiederà l'intervento della Sezione Transizione Energetica e dal Responsabile per

la Transizione al Digitale (RTD) regionale, secondo criteri e modalità operative che saranno definiti con successivi atti dell'amministrazione competente.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere all’approvazione dello schema di convenzione per l’abilitazione all’uso e l’interoperabilità della Piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili) e delle relative schede attuative, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. *di approvare i seguenti schemi, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento*:
 - Allegato A - *"Convenzione per l’abilitazione all’uso e l’interoperabilità della Piattaforma SUER"*;
 - Allegato B - *"Scheda di abilitazione e contatti ufficiali"*;
 - Allegato C - *"Schema di scheda tecnica"*;
 - Allegato D - *"atto di nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR"*;
2. di demandare al Dirigente della Sezione Transizione Energetica, sentita la Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico, la firma della Convenzione per l’abilitazione all’uso e l’interoperabilità della Piattaforma SUER con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., nonché alla contestuale trasmissione della medesima unitamente alle schede attuative compilate di cui agli Allegati B, C e D del presente provvedimento;
3. di autorizzare, sin d’ora, il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, sentita la Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico, ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
4. di approvare l’implementazione, a cura della Sezione Transizione Energetica e del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) regionale, di uno strumento informatico basato sull’intelligenza artificiale (AI), coerentemente con quanto già previsto nell’OR 31 dal Piano triennale di Riorganizzazione digitale della Regione Puglia – Aggiornamento 2024-2026 di cui alla D.G.R. del 28 novembre 2024, n. 1646, interoperabile con la nuova Piattaforma (SUER) e integrato con le pre-esistenti piattaforme “Sistema Puglia”, “SIT” e future evoluzioni gestite da InnovaPuglia S.p.A., e con la collaborazione di quest’ultima. Una prima sperimentazione dello strumento in ambito AI mirerà ad agevolare la verifica della

completezza documentale delle istanze di Autorizzazione Unica, i cui criteri e modalità operative saranno definiti dalla Sezione Transizione Energetica, sentito il G.S.E. S.p.A.. In un secondo momento, si valuterà l'opportunità di estendere la sperimentazione alle fasi successive di istruttoria, sulla base degli strati informativi cartografici disponibili;

5. di demandare alla Sezione Transizione Energetica tutti gli adempimenti ulteriori necessari e consequenziali all'adozione della presente Deliberazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale e sul sito istituzionale regionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, lettera d) del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE:

Mattia Gatti

Mattia Gatti
24.02.2026
09:01:41
GMT+01:00

IL DIRIGENTE della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace

Francesco
Corvace
24.02.2026
10:12:18
GMT+01:00

LA DIRETTORE del Dipartimento Sviluppo Economico ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON

RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

LA DIRETTORE del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio

GIANNA
ELISA
BERLINGERIO
24.02.2026
14:40:27
GMT+01:00

L'Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Eugenio Di Sciascio, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

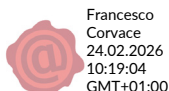
alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'ASSESSORE allo Sviluppo Economico e Lavoro

Eugenio Di Sciascio
Eugenio
26.02.2026
18:31:18
UTC



Dalla pagina successiva seguono gli allegati (Allegato A "Schema di convenzione per l'abilitazione all'uso e l'interoperabilità della Piattaforma SUER", le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 1 fino alla pagina 13, Allegato B "Schema di scheda di abilitazione e contatti ufficiali", le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 1 fino alla pagina 2, Allegato C "Schema di scheda tecnica", composto da n. 1 pagina; Allegato D "Schema di atto di nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR", a partire dalla pagina 1 fino alla pagina 6, per un totale di 22 pagine di allegati.



**CONVENZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'USO E L'INTEROPERABILITA'
DELLA PIATTAFORMA SUER**

Tra

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio rappresentante legale [_____], (di seguito “**GSE**”);

e

La Regione [_____], con sede in [_____], in persona del Sig. [_____] legale rappresentante *pro tempore*/il Presidente della Giunta Regionale, (di seguito la “**Regione**”).

Il GSE e la Regione congiuntamente anche le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**”.

PREMESSE

I. Con il D. lgs. 8 novembre 2021, n. 199 è stata prevista l'istituzione di una piattaforma unica digitale realizzata e gestita da GSE (di seguito la “Piattaforma” o “**SUER**”) per la presentazione delle istanze relative ai regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 4, comma 2, del D. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 oggi abrogato e sostituito dal D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190.

II. Con il citato D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 è stata introdotta apposita disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, contenente *inter alia* disposizioni relative alla digitalizzazione delle procedure amministrative e dei modelli unici per la realizzazione degli interventi in regime di attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica.

III. Con D.M. 23 ottobre 2024, n. 368 (di seguito, il “**Decreto**”) è stata introdotta una specifica disciplina di dettaglio della Piattaforma, contenente indicazioni relativamente alle finalità, alle funzionalità e all'operatività della stessa, che il GSE è tenuto a osservare in qualità di gestore della Piattaforma.

IV. Nel quadro del suddetto Decreto, sono espressamente richiamati:

i) il Regolamento (UE) 2016/679 (anche “**GDPR**”) e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“**Codice in materia di dati personali**”) e s.m.i., i quali definiscono il quadro regolamentare di riferimento in materia di protezione dei dati personali:

ii) le Linee Guida AgID sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e le Linee Guida AgID Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici, adottate con Determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021 e s.m.i., le quali costituiscono il perimetro tecnico regolamentare di riferimento per l'accesso alle e API di SUER;

iii) le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate con Determinazione n. 371 del 2021 e s.m.i., le quali devono intendersi quale normativa di dettaglio per la gestione dei documenti informatici prodotti, gestiti e/o conservati da SUER.

V. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.M. 23 ottobre 2024, n. 368, il GSE non è ad alcun titolo parte dei procedimenti avviati a seguito delle istanze presentate sulla Piattaforma, di cui sono competenti esclusivamente le Amministrazioni di riferimento.

VI. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D.M. 23 ottobre 2024, n. 368, la piattaforma consente l'acquisizione e lo scambio di dati con altre Pubbliche Amministrazioni nelle procedure di ottenimento dei titoli autorizzativi e abilitativi.

VII. Alla luce di quanto sopra, le Parti intendono regolare con la presente scrittura le modalità di uso della Piattaforma, definendo i reciproci obblighi e responsabilità.

VIII. La presente Convenzione deve leggersi congiuntamente ai Termini e alle Condizioni d'Uso della Piattaforma ("**Termini e Condizioni Generali**" o "**T&C SUER**") e relativi allegati, disponibili al seguente link [https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/SUER/Altri%20contenuti/SUER-CondizioniUtilizzoPiattaforma.pdf], che regolano l'accesso e l'utilizzo di SUER da parte degli utenti e che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

IX. Le Pubbliche Amministrazioni competenti in relazione ai procedimenti di cui al citato D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 operano quali Enti Procedenti ai sensi della normativa applicabile, trattando i procedimenti afferenti al proprio ambito di competenza.

X. Ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "**CAD**"), i dati delle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili con strumenti ICT nel rispetto dei limiti legali, restando fruibili da altre amministrazioni quando necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

XI. Le Parti assumono quale quadro tecnico-organizzativo di riferimento le Linee Guida AgID sull'interoperabilità e sulla sicurezza delle API, nonché le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

XII. Le Premesse, gli atti, i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue,

1. DEFINIZIONI

1.1 Salvo che il contesto richieda diversamente, ogni riferimento nel presente Convenzione al singolare include il plurale e viceversa.

1.2 Ai fini della presente Convenzione, oltre ai termini definiti nella *Legal Policy* e negli Allegati, entrambi inerenti alla Piattaforma SUER, valgono le seguenti definizioni:

a) "**Piattaforma**" o "**SUER**": l'infrastruttura informatica istituita ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, e gestita dal GSE nelle modalità indicate dal D.M. 23 ottobre 2024, n. 368.

b) "**Termini e Condizioni Generali**" o "**T&C SUER**": i termini generali di servizio applicabili all'uso della Piattaforma, pubblicati dal GSE su una specifica area della Piattaforma e aggiornati periodicamente dallo stesso ove necessario.

- c) **“Ente procedente”**: l'amministrazione procedente come definita all'art. 4, comma 1, lett. d) del D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190. È altresì il titolare del trattamento dei dati presenti nelle relative istanze.
- f) **“Dipendenti delegati”**: i dipendenti dell'Ente procedente o i soggetti incaricati, formalmente autorizzati da quest'ultimo ad accedere e operare su SUER per suo conto.
- g) **“Proponente”**: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi, abilitato sulla Piattaforma all'apertura di un'istanza per l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti autorizzatori e abilitativi cui al D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190
- h) **“Erogatore”**: è il GSE, gestore della Piattaforma e delle relative interfacce applicative, che rende disponibili all'Ente Procedente i servizi digitali di interoperabilità, garantendone funzionamento, sicurezza, aggiornamenti, conformità normativa e governance, senza assumere alcun ruolo procedimentale o decisorio sulle istanze trattate dall'Ente procedente. È altresì il soggetto responsabile delegato al trattamento del dato.
- i) **“PEC di Riferimento”**: l'indirizzo PEC indicato al momento della stipula della presente Convenzione e che sarà utilizzata quale canale ufficiale per ricevere le comunicazioni da SUER.
- j) **“Scheda di Abilitazione”**: il modulo predisposto dalla Regione conformemente al modello cui all'Allegato 1 della presente Convenzione (**All. 1 – Scheda di Abilitazione e contatti ufficiali**), controfirmato secondo le istruzioni operative in vigore e debitamente trasmesso a GSE all'atto della firma del presente Accordo.
- k) **“API”**: le interfacce e i servizi di interoperabilità tecnica che consentono l'integrazione fra SUER e gli eventuali sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Procedenti, nel rispetto delle Linee Guida AgID indicate nelle premesse.
- l) **“Scheda Tecnica per l'Interoperabilità”**: il modulo predisposto dalla Regione conformemente al modello cui all'Allegato 2 della presente Convenzione (cfr. **All. 2 – Scheda Tecnica**).
- m) **“Deprecazione”**: la messa fuori corso programmata di una versione di interfaccia/servizio.
- n) **“Scrivania Profilata – Ente Procedente”**: l'area riservata della Piattaforma accessibile ai Dipendenti delegati per l'acquisizione delle istanze presentate dal Proponente o per la visualizzazione dei connessi dati.
- o) **“Contatti Ufficiali”**: i riferimenti dell'Ente Procedente comunicati al GSE dalla Regione per le comunicazioni di servizio relative a SUER e visibili sulla Piattaforma (inclusa la PEC di riferimento e i contatti dei Dipendenti delegati).
- p) **“Interoperabilità”**: la capacità tecnico-organizzativa di scambio di dati, informazioni e documenti tra due o più amministrazioni, sicuro, tracciabile e conforme al Modello di Interoperabilità AgID (ModI).
- q) **“Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)”**: l'elenco pubblico ufficiale, istituito e gestito ai sensi dell'art. 6-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005), che raccoglie e rende disponibili i domicili digitali (indirizzi PEC e altri recapiti certificati) delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. L'IPA costituisce un registro di fiducia vincolante per lo scambio di

comunicazioni, dati e documenti con pieno valore legale tra le Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati, ed è utilizzato quale canale di riferimento per le comunicazioni ufficiali nell'ambito dei rapporti di interoperabilità disciplinati dalla presente Convenzione.

r) **“Way-out”**: la transizione da una delle due modalità alternative di utilizzo di SUER all'altra, come disciplinato all'articolo 6 della Convenzione.

s) **“Modalità d'uso”**: le condizioni e i limiti di utilizzo della Piattaforma come disciplinati dalla presente Convenzione e dai Termini e Condizioni Generali SUER, cui si rinvia integralmente.

t) **“Piattaforma Alternativa”**: gli strumenti informatici e le applicazioni cui all'art. 2, comma 9, del Decreto.

u) **“Strumento di Aggregazione e Monitoraggio”**: quella modalità di utilizzo di SUER che prescinde dalla acquisizione di una istanza sulla Piattaforma e assicura esclusivamente il monitoraggio aggregato dei dati relativi agli impianti autorizzati dall'Ente procedente tramite collegamento alle API di SUER.

v) **“Gateway di comunicazione”**: quella modalità di utilizzo di SUER secondo cui la Piattaforma serve da canale di comunicazione tra il Proponente e l'Ente Procedente per la presentazione delle istanze e la trasmissione di dati, di documenti richiesti e di integrazioni afferenti i procedimenti autorizzatori di competenza dell'Ente Procedente.

z) **“Linee Guida AgID sull'interoperabilità”**: le Linee Guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale, specificatamente richiamate nelle premesse della presente Convenzione.

aa) **“Parte ricevente”**: il soggetto che riceve dalla Parte Divulgante, direttamente o indirettamente, Informazioni Riservate, come definite al successivo articolo 13.2 della presente Convenzione, indipendentemente dalla forma in cui tali informazioni siano comunicate (scritta, orale, elettronica o altra), e che è tenuto a trattarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza, uso limitato e protezione previsti dalla presente Convenzione.

bb) **“Parte divulgante”**: il soggetto che comunica, direttamente o indirettamente, alla Parte Ricevente Informazioni Riservate ai sensi della presente Convenzione, indipendentemente dalla forma in cui tali informazioni siano divulgate (scritta, orale, elettronica o altra).

2. OGGETTO

2.1 La presente Convenzione disciplina gli obblighi e le responsabilità connessi all'uso della Piattaforma e definisce, più in particolare: (i) le modalità e i termini generali di utilizzo di SUER da parte dell'Ente procedente, (ii) le modalità di abilitazione e gestione degli accessi dei Dipendenti delegati all'uso della Piattaforma; (iii) gli obblighi della Regione in materia di identificazione e aggiornamento dei Dipendenti delegati e dei Contatti Ufficiali; (iv) le relative responsabilità correlate all'uso di SUER; (v) le modalità di comunicazione tra le Parti.

2.2 Restano ferme, per quanto non espressamente derogato nella presente scrittura, le previsioni dei T&C SUER, accessibili in un'apposita sezione della Piattaforma. In caso di contrasto, prevale quanto stabilito nella presente Convenzione.

3. EFFICACIA, DURATA E AGGIORNAMENTI

3.1 La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione.

3.2 La durata è di 12 mesi a decorrere dalla data di efficacia, rinnovabile tacitamente salvo disdetta da comunicarsi via PEC con preavviso di 90 giorni.

3.3 Le Parti prendono atto che il GSE può aggiornare periodicamente i T&C SUER, nonché la documentazione tecnica e operativa, previa comunicazione puntuale di tali aggiornamenti alla Regione almeno 30 giorni prima della loro pubblicazione sul sito internet della Piattaforma, ferma la facoltà dello stesso di recedere ai sensi dell'art. 20.

4. ABILITAZIONE DEI DIPENDENTI DELEGATI E GESTIONE DEI RELATIVI ACCOUNT

4.1 La Regione, all'atto della stipula della presente Convenzione, trasmette a GSE la Scheda di Abilitazione e, ove munito di una Piattaforma Alternativa, la Scheda Tecnica per l'Interoperabilità, ciascuna controfirmata secondo le istruzioni operative vigenti.

4.2 Una volta ricevute le suddette Schede, il GSE procede prontamente alla preregistrazione dei Dipendenti delegati sulla Piattaforma. Gli accessi sono personali e non cedibili; eventuali abilitazioni improprie, condivise o fittizie costituiscono violazione grave della presente Convenzione.

4.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Regione richiede al GSE di effettuare la pubblicazione, nell'apposita sezione di SUER, dei dati contenuti nella Scheda di Abilitazione e, qualora tali dati includano dati e informazioni personali riferibili a terzi, garantisce che gli stessi siano stati acquisiti in conformità alle norme di riferimento.

4.4 La Regione si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre sette giorni lavorativi dal relativo evento, ogni variazione dei Contatti Ufficiali e/o dell'elenco dei Dipendenti Delegati. Il GSE, ricevuta la suddetta comunicazione, provvede tempestivamente all'aggiornamento dei relativi dati.

4.5 Con cadenza semestrale, il GSE invierà alla PEC di Riferimento della Regione un promemoria *no-reply* per la ricognizione/aggiornamento dei Contatti Ufficiali e dei Dipendenti Delegati. La mancata risposta non sospende l'operatività della Piattaforma e non esonera la Regione dagli obblighi di aggiornamento dei dati di cui al presente articolo.

4.6 La Regione è responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento di tutti i dati cui alle Scheda di Abilitazione e alla Scheda Tecnica per l'Interoperabilità, nonché della custodia delle credenziali dei Dipendenti delegati e dell'attivazione delle relative procedure di revoca in caso di cessazione dall'incarico o di altro evento rilevante. Eventuali ritardi, omissioni o inesattezze nella trasmissione dei presenti dati al GSE sono imputabili esclusivamente alla Regione.

5. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

5.1 Le Parti si danno atto e concordano quanto segue.

i) L'Ente procedente può utilizzare SUER secondo due modalità tra loro alternative, a seconda della circostanza che l'Ente in questione si avvalga o meno di una Piattaforma Alternativa, come qui di seguito dettagliato.

ii) Nei casi in cui l'Ente procedente disponga di una Piattaforma Alternativa, questo sarà tenuto a impiegare SUER esclusivamente come Strumento di Aggregazione e Monitoraggio, tramite collegamento alle API della Piattaforma, conformemente a quanto stabilito all'art. 2, co. 9, del Decreto. In questo caso, SUER svolge la funzione di interoperabilità, instradando i flussi di dati in entrata secondo le regole tecniche e operative definite nella presente Convenzione e nei relativi allegati.

iii) Nei casi in cui l'Ente procedente non disponga di una Piattaforma Alternativa, questo si avvarrà di SUER come Gateway di Comunicazione. A tal fine, SUER implementa Scrivanie Profilate che consentono al Dipendente delegato a) l'acquisizione delle istanze in formato standardizzato, anche tramite servizi digitali di scambio dati; b) la consultazione dei dati e dei documenti, la ricezione di notifiche sullo stato dell'istanza, nonché l'interlocuzione con i Proponenti; c) il monitoraggio complessivo delle istanze riferite agli impianti di competenza.

iv) La scelta tra l'una e l'altra modalità di utilizzo dipende dall'operatività di una Piattaforma Alternativa alla data della stipula della presente Convenzione. È comunque salva la facoltà dell'Ente Procedente che disponga di una Piattaforma Alternativa di avvalersi di SUER come Gateway di Comunicazione, previa formale richiesta da inoltrare al GSE secondo le modalità cui all'art. 18 al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.

v) È sempre ammesso lo *Switching* da una modalità di utilizzo di SUER all'altra, purché ciò avvenga nelle modalità e alle condizioni cui al successivo articolo 6.

vi) Non è possibile l'uso contestuale di SUER da parte dell'Ente Procedente come Strumento di Aggregazione e Monitoraggio e, allo stesso tempo, come Gateway di Comunicazione.

vii) Ai fini del corretto utilizzo di SUER, l'Ente procedente che utilizzi la Piattaforma come Gateway di Comunicazione è tenuto a individuare uno o più Dipendenti delegati che siano responsabili, per conto dell'Ente Procedente, della gestione dei dati afferenti alle istanze presentate dai Proponenti e di competenza dell'Ente esistenti su SUER.

viii) Indipendentemente dal fatto che SUER venga utilizzata dall'Ente procedente come Strumento di Aggregazione e Monitoraggio ovvero come Gateway di Comunicazione, il GSE non è mai ad alcun titolo parte dei procedimenti amministrativi avviati dall'Ente Procedente.

ix) L'Ente procedente prende atto che l'utilizzo della Piattaforma come Gateway di Comunicazione delle istanze deve intendersi quale meccanismo di facilitazione e snellimento delle comunicazioni relative ai procedimenti autorizzatori in capo all'Ente Procedente e non esime quest'ultimo dal mantenere aperti ulteriori canali di comunicazione con i Proponenti.

6. PROCEDURA DI WAY-OUT

6.1 Le Parti convengono che, qualora l'Ente procedente che abbia in precedenza utilizzato SUER quale Gateway di comunicazione intenda rendere operativa una propria piattaforma alternativa e cessare l'utilizzo di SUER per tale finalità, il medesimo Ente dovrà attivare un'apposita procedura di *Way-out*. A tal fine, l'Ente procedente invia apposita comunicazione al GSE, specificando se intende o meno continuare a utilizzare SUER esclusivamente quale Strumento di Aggregazione e Monitoraggio.

6.2 Le Parti concordano che, al fine di assicurare la continuità del servizio, l'Ente procedente s'impegna a trattare su SUER tutte le istanze e richieste presentate sulla Piattaforma prima dell'invio della comunicazione di cui al punto precedente.

6.3 In deroga al divieto di utilizzo contestuale di SUER nelle due modalità alternative, di cui all'articolo **5.1 vi)**, è ammessa la possibilità di utilizzare SUER sia come Gateway di Comunicazione, sia come Strumento di Aggregazione e Monitoraggio per il tempo strettamente necessario a consentire all'Ente procedente di concludere il procedimento autorizzatorio relativo alle istanze presentate anteriormente alla comunicazione cui al punto 6.1.

7. INTEROPERABILITÀ TRA SUER E LE PIATTAFORME ALTERNATIVE

7.1 L'interoperabilità si realizza attraverso le interfacce applicative SUER progettate nel rispetto delle Linee Guida AgID. La sicurezza del canale è assicurata mediante l'autenticazione forte e mutua, la gestione di chiavi e le credenziali rilasciate dal GSE, la cifratura dei flussi in transito e il tracciamento delle operazioni rilevanti.

7.2 Per garantire l'equità e la stabilità del servizio, il GSE applica limiti di invocazione idonei a prevenire fenomeni di saturazione o degrado delle prestazioni. In particolare, lo scambio di dati tra SUER e la Piattaforma Alternativa tramite API avverrà in due distinti momenti: all'atto della presentazione dell'istanza da parte del Proponente e nel momento in cui avviene la conclusione del procedimento da parte dell'Ente procedente, indipendentemente dall'esito dello stesso.

8. LIVELLI DI SERVIZIO, MISURAZIONI E COMUNICAZIONI

8.1 I livelli di servizio della Piattaforma (disponibilità, tempi di risposta, ripristino, finestre di manutenzione ed incidenti) sono gestiti dal GSE, anche attraverso comunicazioni relative agli stessi, in conformità alle Linee Guida AgID.

9. GESTIONE DELLE VERSIONI E DEPRECAZIONE

9.1 Le evoluzioni di SUER e delle interfacce sono rese note mediante comunicazioni tecniche che indicano le modifiche introdotte, gli impatti e, se del caso, le azioni richieste all'Ente procedente. Le versioni nuove coesistono con le versioni precedenti per un periodo non inferiore a sei mesi, salvo esigenze di sicurezza o conformità che impongano una dismissione anticipata.

9.2 La deprecazione comporta la non accettazione di nuove richieste di fruizione per la versione obsoleta; gli Enti precedenti che abbiano già attivato finalità legittime per tale versione possono tuttavia continuare a fruirne fino alla successiva archiviazione. L'infrastruttura effettua controlli periodici finalizzati ad archiviare automaticamente le versioni deprecate per le quali non sussistano più finalità attive.

9.3 Modifiche non retrocompatibili sono annunciate con un preavviso di 90 giorni, ferma restando la facoltà di intervenire senza indugio in presenza di vulnerabilità critiche. L'Ente procedente si impegna all'adeguamento dei propri connettori entro i termini comunicati, cooperando con l'Erogatore per i test e le verifiche di esito.

10. MANUTENZIONI PROGRAMMATE E URGENTI

10.1 Le manutenzioni programmate sono pianificate in orari e giornate tali da minimizzare l'impatto sulla fruizione istituzionale e sono comunicate con 15 giorni di anticipo, indicando l'intervallo temporale e gli effetti attesi.

10.2 Gli interventi urgenti, effettuati per esigenze di sicurezza ovvero di continuità del servizio, sono comunicati all'Ente procedente. Durante tali interventi, i servizi del SUER possono non trovare applicazione.

11. OBBLIGHI DELLE PARTI

11.1 Le Parti si danno atto e concordano che sussiste in capo ad entrambe l'obbligo di:

- a)* operare nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la normativa sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza informatica, adottando le misure organizzative idonee ad impedire accessi illegittimi e non consentiti alla Piattaforma;
- b)* segnalare tempestivamente all'altra Parte qualsiasi malfunzionamento della Piattaforma e ogni altro evento che possa essere anche potenzialmente riconducibile a un malfunzionamento della stessa rilevato durante l'utilizzo;
- c)* controllare e garantire la sicurezza degli accessi, delle credenziali ad esse associate e dei sistemi da esse utilizzati per l'accesso alla Piattaforma e ai relativi servizi, nonché adottare tutte le misure idonee a garantire la riservatezza e il corretto utilizzo delle credenziali da parte dei dipendenti delegati.
- d)* non utilizzare i dati esistenti su SUER per finalità non espressamente previste dalla presente Convenzione e dalle vigenti disposizioni di legge. Ogni ulteriore utilizzo dei dati deve essere preventivamente concordato e autorizzato dalle stesse;

11.2 L'Ente procedente ha l'obbligo specifico di:

- a)* individuare all'interno della propria organizzazione gli utenti incaricati e comunicarli al GSE per l'abilitazione ad operare sulla Piattaforma SUER;
- b)* attenersi alle procedure di gestione della presente Convenzione e alle procedure tecniche relative alle funzionalità della Piattaforma SUER e all'eventuale aggiornamento delle medesime procedure;
- c)* aggiornare tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le Linee guida dell'AgID, le informazioni che lo riguardano presenti all'interno dell'IPA;
- d)* estrarre regolarmente copia dei dati afferenti ai procedimenti amministrativi di competenza esistenti sulla Piattaforma nel caso in cui SUER sia utilizzato quale Gateway di Comunicazione.
- e)* in caso di violazione dei dati e in qualità di Titolare, effettuare le notifiche di legge alle competenti Autorità di Controllo in conformità alle norme di riferimento, avvalendosi del supporto del GSE.

11.3 Il GSE ha l'obbligo di:

- a)* rendere disponibile all'ente procedente i servizi digitali di interoperabilità

- b) garantire il corretto funzionamento della Piattaforma e della sua conformità alla disciplina vigente;
- c) garantire la sicurezza e la conformità normativa e governance della piattaforma;
- d) fornire supporto al Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di notifica alle Autorità di Controllo in caso di violazione degli stessi.

Per le attività della Piattaforma, il GSE può avvalersi dell'assistenza e del necessario supporto tecnico di terzi, dandone se del caso comunicazione all'Ente.

12. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

12.1 Fermo quanto previsto dai T&C SUER, la Regione manleva il GSE, i suoi amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i delegati da qualsiasi pretesa, danno, costo o sanzione derivanti da: (i) mancato o tardivo aggiornamento dei Contatti Ufficiali e/o dei Dipendenti Delegati; (ii) accessi o operazioni effettuate da Dipendenti delegati non più titolati e non tempestivamente comunicati dall'Ente procedente; (iii) contenuti, documenti o dati caricati/pubblicati nell'area Riservata o Pubblica di SUER dall'Ente procedente o dai suoi Dipendenti delegati; (iv) violazioni della normativa direttamente applicabile imputabili all'Ente Procedente (inclusa la disciplina in materia di trasparenza e durata del procedimento amministrativo, accesso agli atti, protezione dei dati personali e sicurezza informatica).

12.2 Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative nel frattempo intervenute, la sospensione temporanea del servizio, le Parti valuteranno di comune accordo eventuali modalità alternative di trasmissione dei dati.

12.3 Le Parti concordano e si danno atto che il GSE non assume alcuna responsabilità per la pubblicazione o la divulgazione nella/dalla Piattaforma di dati o documenti effettuata dall'Ente procedente o dai suoi Dipendenti Delegati, né per il riuso o l'ulteriore circolazione dei dati che sia imputabile all'Ente procedente o a terzi.

12.4 Le Parti concordano e si danno atto che il GSE non risponde di danni, diretti o indiretti, che possano derivare dal mancato funzionamento di SUER dovuto a eventi di forza maggiore, come meglio disciplinato nei T&C SUER.

12.5 La Regione riconosce che il mancato adempimento agli obblighi di aggiornamento di cui all'art. 4 comporta l'assunzione da parte della Regione dei rischi e delle responsabilità connessi a utilizzi non autorizzati e/o non aggiornati degli account dei Dipendenti delegati.

13. RISERVATEZZA

13.1 Per l'intera durata della presente Convenzione e per un periodo di tre (3) anni successivo alla sua cessazione, ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate e a non divulgare a terzi, in qualsiasi forma, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, tutte le Informazioni Riservate acquisite in conseguenza o in connessione con la presente Convenzione.

13.2 Ai fini del presente articolo, per “Informazioni Riservate” si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) informazioni tecniche, organizzative e di sicurezza relative alla SUER e alla Piattaforma Alternativa, alle sue architetture, interfacce, manuali e flussi operativi; (b) documentazione tecnica, specifiche e materiali di integrazione, inclusi, ove rilevanti, i materiali relativi alle API; (c) informazioni operative, commerciali o economiche afferenti ai servizi resi dal GSE connessi a SUER; (d) dati, atti e documenti non pubblici inerenti ai procedimenti trattati dall’Ente Procedente; (e) ogni altro dato o documento non pubblico di natura confidenziale, incluso il know-how, i piani di sviluppo, gli schemi organizzativi e le *policy* interne di ciascuna Parte.

13.3 Non costituiscono Informazioni Riservate quelle che: (a) siano o divengano di pubblico dominio senza violazione della presente Convenzione; (b) siano ottenute in buona fede da terzi non soggetti a vincoli di riservatezza; (c) debbano essere comunicate in forza di obblighi di legge, regolamenti, norme in materia di trasparenza o accesso agli atti, ordini di autorità o provvedimenti giudiziari, fermo restando l’obbligo della Parte destinataria – ove consentito – di informare tempestivamente l’altra Parte ai fini della migliore tutela delle rispettive posizioni.

13.4 L’accesso alle Informazioni Riservate è consentito esclusivamente al personale, ai collaboratori o ai consulenti della Parte ricevente che ne abbiano necessità per l’esecuzione della presente Convenzione e che siano vincolati da obblighi di riservatezza di contenuto almeno equivalente a quelli qui previsti. La Parte ricevente risponde dell’operato di tali soggetti come del proprio.

13.5 Le Parti si danno atto che (i) la gestione delle istanze di trasparenza e di accesso agli atti relative ai procedimenti di competenza resta in capo all’Ente Procedente; (ii) la pubblicazione o divulgazione nell’Area Privata o Pubblica di dati o documenti effettuata dall’Ente Procedente o dai suoi Dipendenti delegati non comporta responsabilità in capo al GSE.

13.6 La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione, fermo restando l’operatività delle previsioni di cui all’art. 12.

13.7 Le Parti adottano misure tecniche e organizzative adeguate, in linea con le Linee Guida AgID e con i T&C SUER, per proteggere le Informazioni Riservate da accessi, utilizzi o divulgazioni non autorizzati, inclusi – ove applicabili – presidi di autenticazione, di autorizzazione, di cifratura e di *logging*.

14. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LICENZA D’USO

14.1 Il GSE concede alla Regione un diritto di accesso ed utilizzo della Piattaforma, limitato al tempo di vigenza della Convenzione e allo stretto espletamento delle funzioni istituzionali e procedurali dell’Ente procedente, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle presenti pattuizioni. La licenza non attribuisce alla Regione alcun diritto ulteriore sul software o sui contenuti della Piattaforma.

14.2 La Piattaforma è comprensiva di software (codici sorgente e oggetto), di interfacce, di specifiche e di guide d’integrazione, di manuali, di documentazione tecnica e funzionale, di modelli e schemi dati, di architetture, di configurazioni, di pagine e di contenuti del portale di banche dati nonché di nomi a dominio, di loghi, di marchi e di segni distintivi SUER/GSE che

sono opera protetta. Tutti i diritti patrimoniali restano in capo al GSE. È vietata ogni forma di *reverse engineering*, decompilazione, disassemblaggio, elusione di misure di sicurezza, riproduzione, modificazione, distribuzione, creazione di opere derivate o sfruttamento oltre l'uso consentito dalla presente Convenzione e dalla legge. Nessuna clausola comporta cessione o licenza implicita di diritti ulteriori.

14.3 La Piattaforma opera sotto il marchio "SUER", nulla nella presente Convenzione può essere interpretato come concessione espressa o implicita, per fatti concludenti o altrimenti di licenze d'uso di marchi, loghi o segni distintivi di SUER. È vietato qualsivoglia uso dei segni distintivi di SUER.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1 Le Parti si danno atto che il Titolare dei dati personali afferenti ai procedimenti autorizzatori è esclusivamente l'Ente procedente. Conformemente a quanto stabilito all'art. 2, comma 5, del D.M. 23 ottobre 2024, n. 368, il GSE, in qualità di gestore della Piattaforma, agisce unicamente quale Responsabile delegato al trattamento dei dati secondo le modalità previste dal relativo atto di nomina allegato alla presente Convenzione.

15.2 Tutti i dati (in genere di natura identificativa dei soggetti istanti, tecnica e amministrativa) che verranno caricati o resi disponibili sulla piattaforma SUER da parte dell'Ente procedente o, per suo conto, da parte del Dipendente delegato, saranno trattati dal GSE conformemente alle politiche di trattamento dell'Ente procedente, e in ogni caso in osservanza del Regolamento europeo n. 679 del 2016 e del d.lgs. n. 193 del 2003 come modificato e integrato dal D. lgs. n. 101 del 2018.

15.3 I dati personali sono trattati, per le finalità indicate dal Decreto, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e vengono raccolti e conservati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

15.4 La Regione si impegna a comunicare al GSE per il tramite della casella pec del RPD del GSE (rpd@pec.gse.it), ove necessario, tutte le richieste degli interessati al trattamento relativamente ai propri dati, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle aventi a oggetto le istanze di accesso, le richieste di rettifica o aggiornamento, le richieste di limitazione o opposizione al trattamento. Il GSE, ricevuta la richiesta, provvede ai conseguenti adempimenti e, se del caso, alla disabilitazione/aggiornamento dell'utenza su SUER, dandone poi comunicazione all'Ente Procedente.

15.5 In caso di violazione dei dati personali l'Ente procedente s'impegna a effettuare le notifiche di legge alle competenti Autorità in conformità alle norme di riferimento.

16. CYBERSICUREZZA

16.1 Il GSE, in qualità di soggetto rientrante nell'ambito applicativo della Direttiva (UE) 2022/2555 ("NIS2") e del D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 ("Decreto NIS"), dichiara di avere intrapreso il percorso di adeguamento alle prescrizioni della suddetta normativa al fine di assicurare un livello elevato e omogeneo di sicurezza informatica.

16.2 La Regione prende atto che l'adozione di cautele e presidi tecnici/organizzativi idonei a prevenire, ridurre e gestire il rischio informatico costituisce condizione essenziale per l'accesso e

l'utilizzo di SUER e dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere intrapreso un percorso di adeguamento alle prescrizioni contenute in NIS2 e relativo Decreto di recepimento.

16.3 L'Ente procedente dichiara di aver intrapreso un percorso strutturato di adeguamento alla normativa applicabile in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, ivi inclusa la Direttiva (UE) 2022/2555 e la relativa normativa nazionale di recepimento, ove applicabile.

17. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

17.1 GSE potrà sospendere o risolvere, previo avviso da inoltrare alla PEC di riferimento, gli accessi dei Dipendenti delegati in caso di gravi violazioni dei T&C SUER o dei presenti obblighi, inclusa la reiterata mancata comunicazione degli aggiornamenti di cui all'art. 9.

18. COMUNICAZIONI

18.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 15.4, le comunicazioni tra le Parti avverranno esclusivamente tramite PEC, ai seguenti indirizzi:

(a) per GSE: [gsespa@pec.gse.it]

(b) per l'Ente procedente: la PEC di Riferimento indicata nelle Schede di Abilitazione, salvo aggiornamento comunicato ai sensi dell'art. 4. Ogni variazione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'altra Parte.

19. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

19.1 È fatto divieto assoluto alla Regione di cedere, in tutto o in parte e a qualunque titolo, la presente Convenzione.

20. RECESSO

20.1 L'Ente procedente può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione previa comunicazione da inviare via PEC al GSE. Il GSE può recedere dalla presente Convenzione previa comunicazione da inoltrare all'indirizzo PEC di riferimento per sopravvenute esigenze tecnico-organizzative o normative. Restano fermi gli effetti delle attività già eseguite e le obbligazioni di riservatezza e manleva.

21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

21.2 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge in favore della giurisdizione amministrativa.

22. DISPOSIZIONI FINALI

22.1 L'eventuale nullità o inefficacia di singole clausole non incide sulla validità del resto della Convenzione; le Parti si impegnano a sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide e quanto più possibile equivalenti.

22.2 La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti salvo quanto espressamente previsto; eventuali prestazioni tecniche aggiuntive saranno oggetto di separati accordi.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Luogo e data: [_____]

Per il GSE

[_____]

Per la Regione [_____]

il legale rappresentante pro tempore

[_____]



**CONVENZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'USO E L'INTEROPERABILITA'
DELLA PIATTAFORMA SUER – ALL. 1 – SCHEDA DI ABILITAZIONE E
CONTATTI UFFICIALI**

La Regione [_____], con sede in [_____], C.F. [_____] in persona del Sig. [_____] legale rappresentante *pro tempore*/il Presidente della Giunta Regionale, (di seguito “Ente procedente”).

Dichiara

- 1) L'Ente procedente DISPONE/NON DISPONE di una “Piattaforma Alternativa”, così come trasmesso a mezzo PEC con protocollo xxxx in data xx/xx/xx;
- 2) [completa solo se l'Ente procedente DISPONE di una Piattaforma Alternativa] La Piattaforma Alternativa è identificata mediante il presente URL: [_____];
- 3) I Dipendenti delegati all'utilizzo della Piattaforma SUER per conto dell'Ente procedente sono individuati nei seguenti, così come trasmessi a mezzo PEC con protocollo xxxx in data xx/xx/xx:

Nome	Cognome	E-mail	Telefono	Ente	Codice fiscale
Nome	Cognome	Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX	
Nome	Cognome	Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX	
Nome	Cognome	Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX	
Nome	Cognome	Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX	
Nome	Cognome	Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX	

- 4) I Contatti Ufficiali sono individuati nei seguenti, così come trasmessi a mezzo PEC con protocollo xxxx in data xx/xx/xx:

Nome	Cognome	Ufficio	E-mail	Telefono	Ente
		Ufficio	Ufficio@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX
Nome	Cognome		Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX
Nome	Cognome		Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX
Nome	Cognome		Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX
Nome	Cognome		Nome.cognome@regione.XXX.it	12345678	Regione XXX

- 5) Ai fini della **pubblicazione** prevista dall'art. 4.3, la Regione ha ottenuto il necessario consenso alla pubblicazione dei Contatti Ufficiali, come indicati nella tabella cui al precedente punto 4);
- 6) La PEC di riferimento per l'Ente Procedente è la seguente: [_____];
- 7) La Regione prende atto che la comunicazione in merito alle modifiche relative alle competenze degli Uffici e dei relativi dipendenti, va inviata a mezzo PEC, all'indirizzo gsespa@pec.gse.it.



**CONVENZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'USO E L'INTEROPERABILITA' DELLA
PIATTAFORMA SUER – ALL. 2 – SCHEDA TECNICA**

Si indicano di seguito i dati tecnici necessari all'utilizzo delle API predisposte per le finalità individuate nella Convenzione:

<i>Ente procedente</i>	<i>Regione XXX</i>
<i>Referente Tecnico</i>	<i>Nome Cognome</i> <i>nome.cognome@regione.XXX.it</i> <i>+39 12 3456789</i>
<i>Referente per la Sicurezza</i>	<i>Nome Cognome</i> <i>nome.cognome@regione.XXX.it</i> <i>+39 12 3456789</i>
<i>Geolocalizzazione</i>	<i>Stato</i> <i>Città</i> <i>Area Geografica</i>
<i>IP pubblici sorgente¹</i>	<i>93.xx.xx.xx</i> <i>93.xx.xx.xx/32</i>
<i>Tipologia IP²</i>	<i>Statici/Dinamici</i>
<i>Provider</i>	<i>On premise / Cloud³</i>
<i>Versione minima TLS supportata dal client</i>	<i>TLS 1.2 – TLS 1.3</i>
<i>Volume medio richieste⁴</i>	<i>~ X req/ora – ~Y req/giorno – ~ Z req/secondo</i>
<i>Picco di richieste stimate in condizioni normali</i>	<i>X¹req/secondo – Y²req/minuto – Z³req/ora in batch notturno</i>
<i>Fasce orarie previste per l'utilizzo principale</i>	<i>ggg – ggg HH:MM – HH:MM</i> <i>H24</i> <i>Batch notturni HH:MM – HH:MM</i>
<i>Modalità prevalente di utilizzo del servizio⁵</i>	<i>Batch notturno/Near real-time da applicazione mobile/ Interattivo da portale interno/ Misto (batch + interattivo)</i>
<i>Dimensione massima attesa dei payload (request/response)</i>	<i>Request max X KB</i> <i>Response max Y MB</i>
<i>Metodi HTTP utilizzati dal client</i>	<i>GET, POST, etc.</i>

¹ Riportare la lista di IP o gli intervalli CIDR da cui il client chiamerà le API.

² Range assegnato da ISP.

³ Per la descrizione dell'infrastruttura cloud è necessario fornire indicazioni specifiche quali ad esempio: Azure – West Europe – GCP – Europe; AWS – West Europe.

⁴ Fornire una stima del numero medio di richieste in un intervallo di tempo (specificare unità).



Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

L'Ente, in qualità di Titolare del trattamento che esercita le sue funzioni in materia di, tra l'altro, per il tramite del

- visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito decreto legislativo n. 28 del 2011), recante "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce" che, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
- visto il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare, l'articolo 19, ai sensi del quale con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è istituita una piattaforma unica digitale per presentazione delle istanze di cui all'art. 4 comma 2 d.lgs. n. 28/2011 cd. SUER;
- visto il Decreto 23 ottobre 2024, n. 368 che formalizza e prevede l'istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- visto in particolare l'art. 2, comma 5 del citato decreto **ove si prevede che** Il titolare del trattamento dei dati presenti nelle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è l'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione. In qualità di soggetto gestore della Piattaforma Suer, il Gse è il soggetto responsabile delegato al trattamento del dato. I rapporti tra i già menzionati soggetti sono regolati in base alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- visto il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016;
- considerato che GSE per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla tutela dei dati personali e alla sicurezza dei propri sistemi informativi;
- considerato che GSE effettua il trattamento dei dati e delle informazioni acquisite in forza del citato decreto in conformità al GDPR e alla vigente disciplina nazionale di riferimento impegnandosi altresì ad attenersi alle istruzioni impartite al riguardo dal Titolare del trattamento, il quale vigilerà sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni;
- considerato che il GSE ha quindi provveduto a realizzare la piattaforma di cui sopra e che

- lo stesso fornisce un supporto operativo all'Ente in epigrafe indicato;
- preso atto che l'articolo 4, n. 7 del GDPR definisce il Titolare del trattamento come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che l'art. 4, n. 8 del medesimo GDPR definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

Tutto ciò visto e considerato, l'Ente

NOMINA

con efficacia dalla data di sottoscrizione della Convezione la società GSE S.p.A. quale **Responsabile del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di supporto operativo e di gestione della piattaforma SUER.**

La Piattaforma SUER è realizzata e gestita dal GSE che svolge, mediante la stessa Piattaforma SUER, anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate. Il GSE non è ad alcun titolo parte dei procedimenti avviati a seguito delle istanze presentate sulla Piattaforma. Il Titolare del trattamento dei dati nelle istanze di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 28/2011 è l'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione.

Il Responsabile del trattamento, con la presente nomina, accetta di svolgere l'attività suddetta con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate.

Il Responsabile del trattamento dei dati è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dati personali e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del Trattamento, a sua volta, si impegna ad impartire per iscritto ai propri dipendenti "incaricati del trattamento" istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Il Titolare del trattamento ha designato, quale Responsabile della protezione dati (RPD) il Responsabile della protezione dati dell'Ente..... contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Il Responsabile del trattamento ha designato, quale Responsabile della protezione dei Dati (RPD), l'Avv. Maria Antonietta Fadel, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpdp@gse.it - Pec: rpdp@pec.gse.it.

Le parti, come sopra individuate e consapevoli delle reciproche responsabilità, convengono e stipulano quanto segue.

1. Finalità e modalità del trattamento. Misure tecniche e organizzative

Ai sensi del Considerando n. 81 e dell'articolo 28 del GDPR, la gestione della piattaforma avviene per le finalità del DM 23 ottobre 2024 n. 369 per conto dell'Ente Titolare del trattamento.

In virtù di ciò, il Responsabile dà atto di presentare garanzie adeguate delle proprie misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. A tale scopo, il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del GDPR, di aver già adottato un sistema organizzativo *privacy compliant* nonché misure di sicurezza fisica e logica adeguate, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

2. Tipologia di dati personali e categorie di interessati

Per l'esecuzione delle attività sopra descritte, il Responsabile del trattamento tratterà per conto del Titolare i dati personali di seguito indicati nell'ambito della interoperabilità tra piattaforme:

- dati personali comuni e di riconoscimento di persone fisiche;
- dati di contatto;
- dati fiscali e amministrativi presenti nelle istanze e nella documentazione a corredo;
- dati tecnici e amministrativi di impianti e immobili, ivi comprese le visure e le relazioni tecniche;
- dati identificativi delle imprese (titolari di ditte individuali, soci di società di persone, legali rappresentanti in caso di società di capitali).

3. Sub-Responsabile

Per l'esecuzione delle attività delegate oggetto di nomina, il Responsabile del trattamento è autorizzato in via generale dal Titolare a ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (Sub-Responsabili) nel rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dal GDPR e della vigente normativa nazionale di riferimento.

Il Responsabile è autorizzato dal Titolare a nominare o sostituire Sub-responsabili, ma ha l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione contrattuale nei confronti del Titolare. Il Titolare potrà sollevare eccezioni riguardo alla scelta del subfornitore, da comunicarsi per iscritto al GSE, solo se motivate da fatti ed evidenze gravi e in ogni caso senza che le eccezioni sollevate compromettano nel frattempo il servizio prestato dal GSE verso altri Titolari. Ove il GSE riscontri la ragionevolezza delle eccezioni sollevate procederà agli adeguamenti del caso.

Il Sub-Responsabile del trattamento, ove nominato, dovrà rispettare i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti al Responsabile del trattamento dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal Titolare con il presente atto e le eventuali ulteriori istruzioni documentate che quest'ultimo dovesse impartire.

Tali obblighi verranno imposti al Sub-Responsabile salvo che la particolare natura del servizio acquisito richieda necessariamente, per la fruizione dello stesso da parte del Titolare, l'adesione a condizioni generali inerenti alla protezione dei dati personali stabilite dal fornitore. In quest'ultimo caso, quindi, sarà compito del Responsabile, prima di procedere alla stipula di accordo con un fornitore Sub-Responsabile, verificare che le condizioni generali definite dal fornitore medesimo non contrastino con le istruzioni ricevute dal Titolare.

Il Sub-Responsabile dovrà, in ogni caso, adempiere alle prescrizioni del GDPR, ivi incluse quelle relative alle misure di sicurezza e alla *privacy by default* e *by design*.

Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile ove abbia trasferito

allo stesso gli stessi obblighi e le stesse istruzioni ricevute dal Titolare.

4. Durata e finalità del trattamento da parte del Responsabile

La durata del trattamento è prevista fino al completamento dell'incarico conferito dal Titolare.

I dati trattati, elencati al precedente art. 2 del presente atto, saranno utilizzati, da parte di GSE, per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dal decreto ministeriale di riferimento e nel presente atto.

5. Diritti e obblighi del Responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile, in particolare, si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali esclusivamente per le finalità del DM 23 ottobre 2024 n. 368 e dei procedimenti amministrativi di competenza del Titolare;
- b) garantisca l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicuri, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza conformi alla presente Nomina;
- c) organizzi le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento dell'attività;
- d) proceda alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- e) si astenga dal trattare i dati personali oggetto dell'Attività per finalità proprie;
- f) si obblighi ad adottare ed implementare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza (di seguito "**Misure**") che – ai sensi dell'art. 32 del GDPR siano adeguate ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, con l'obbligo di documentarle se richiesto dal Titolare, compatibilmente con il quadro normativo, economico e di contesto che lo caratterizza. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio di propri funzionari a ciò delegati presso i locali del Responsabile o tramite l'invio di apposite check list, proprie verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni. In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle misure di sicurezza richieste.
- g) collabori ove necessario con l'Ente in merito ai riscontri alle eventuali richieste dei Soggetti Interessati nell'ambito dell'esercizio dei loro diritti dell'interessato;
- h) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 35 del GDPR, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (articolo 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (Data Breach di cui all'articolo 33), alla comunicazione di una grave violazione dei dati personali all'interessato (Data Breach di cui all'articolo 34), nonché all'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex articolo 35);
- i) comunichi all'Ente, senza ingiustificato ritardo, se si sia verificato un Data breach anche presso

i propri Sub-responsabili, adottando, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente, dandone atto al Titolare;

j) avvisi immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle comunicazioni all'indirizzo PEC XXXXXXXXX;

k) su indicazione del Titolare del trattamento, cancelli o restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi della Piattaforma;

l) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di verifica richieste dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, previo avviso di almeno 5 gg lavorativi.

6. Trasferimento di dati personali extra-UE

Il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea. Per questi motivi, il Responsabile del trattamento dovrà assicurare il mantenimento della gestione dei dati processati su infrastrutture data center cloud localizzate nel territorio UE, compresi i servizi di backup e di Disaster recovery.

7. Registro del trattamento

In ottemperanza all'articolo 30 del GDPR, il Responsabile comunica di tenere un Registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (RPD);

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

8. Principi generali

Il Responsabile garantisce il rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR nell'espletamento del trattamento dei dati personali.

Per l'Ente, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per accettazione

Per GSE, in qualità di RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
